



TRIBUNALE DI LAGONEGRO

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Procedura n. 12/2010 R.G. Esecuzioni

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Il Giudice

Lette le note di udienza depositate, nei termini concessi, da parte debitrice con le quali ha chiesto la *“riduzione del pignoramento e sospensione della procedura, per le motivazioni già espresse, che qui abbiansi per integralmente trascritte e riprodotte”* ed inoltre opponendosi alle vendite del compendio pignorato *“anche alla luce della documentazione versata in atti, anche quella integrativa, assolutamente incompleta e, quindi, non esaustiva circa i trasferimenti di proprietà ed in ottemperanza a quanto richiesto dall’Ill.mo Sig. Giudice all’udienza del 20.09.2016”* ha chiesto la cancellazione del pignoramento ai sensi dell’art.172 disp. att. c.p.c.;

lette le note di udienza depositate, nei termini concessi, dai creditori con le quali hanno chiesto disporsi la prosecuzione delle operazioni di vendita;

letta la relazione riepilogativa depositata dal professionista delegato;

esaminati gli atti;

ritenuto di dover rigettare le richieste ed eccezioni formulate dal debitore in quanto, oltre che tendenzialmente generiche, appaiono destituite di fondamento; *in particolare*, risulta infondata la richiesta di riduzione del pignoramento atteso che il valore dei beni oggetto di procedura, come offerti all’ultimo tentativo di vendita, non risulta idoneo a soddisfare completamente le pretese creditorie azionate nell’ambito della procedura; *con riferimento* alla richiesta di sospensione della procedura, la stessa non risulta supportata da puntuale motivazione; *in ordine*, poi, alla incompletezza e non esaustività della documentazione versata in atti ai fini della vendita dei beni pignorati, con particolare riferimento ai trasferimenti di proprietà, occorre sottolineare che dall’esame degli atti, dalle note del creditore procedente e dalla relazione del

professionista delegato, tale incompletezza non emerge, risultando, tuttavia, verificata la continuità storica delle trascrizioni;

rilevato, inoltre, che sono stati espletati alcuni tentativi di vendita del compendio pignorato;

preso atto che tutti i tentativi hanno avuto esito negativo;

considerato, tuttavia, che i beni oggetto di procedura consentono ancora la soddisfazione, seppur parziale, delle pretese creditorie,

PQM

dispone che il professionista delegato proceda ad **ulteriori due tentativi** di vendita, applicando per il primo tentativo una riduzione pari al 25% del prezzo base del precedente avviso di vendita, e per il secondo tentativo una riduzione pari al 20% del prezzo base del precedente avviso di vendita, in virtù della delega precedentemente conferita, che si intende rinnovata, e secondo le condizioni e le modalità di cui all'ordinanza di delega in atti nonché ai sensi della vigente normativa, con particolare riferimento alla pubblicità sul Portale delle vendite telematiche;

dispone, inoltre, il versamento di un ulteriore acconto di Euro 1.000,00 a titolo di fondo spese per la procedura, con onere a carico del creditore procedente e da versarsi entro 30 giorni dalla richiesta del professionista delegato a pena di dichiarazione di improseguibilità del procedimento, qualora le somme presenti non risultino sufficienti.

Ordina ai creditori di depositare la precisazione del credito comprensivo degli interessi maturati dalla data del precetto;

Fissa l'udienza del **7 febbraio 2023, ore di rito**, per la verifica delle operazioni delegate.

Si comunichi.

Lagonegro, 23 novembre 2021.

Il Giudice dell'Esecuzione
dott. Aniello Maria De Piano